

ACCESSIBILITÀ DEL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI, PER L'ESERCIZIO DELLE PREROGATIVE DI CUI ALL'ART. 239 DEL DLGS 267/2000 – IMPOSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE LA MEDESIMA AMPIEZZA D'ACCESSO CONSENTITA, EX LEGE, AL CONSIGLIERE COMUNALE - DIRITTO DEL REVISORE DEI CONTI DI ACCEDERE SOLTANTO AI DOCUMENTI FUNZIONALMENTE LEGATI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO E CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE OGGETTO DELLO STESSO

AI COMUNE DI

PEC: ...

OGGETTO: Accesso del revisore dei conti al protocollo generale del Comune

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Comune di (CB) in merito all'accessibilità del protocollo generale dell'Ente da parte del Revisore dei Conti, per l'esercizio delle prerogative di cui all'art. 239 del dlgs 267/2000.

Tale richiesta di parere segue ad una istanza avanzata in tal senso dall'attuale revisore del predetto comune per gli anni 2016 – 2019 il quale ha chiesto anche la possibilità di soddisfare l'accesso al medesimo tramite acquisizione dei relativi files su supporto esterno (USB o CD).

In merito alla richiesta di parere in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

L'art. 239 comma 2 del TUEL statuisce che “Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione (...)”.

Il diritto di accesso del revisore appare pertanto strettamente correlato all'adempimento delle funzioni che il comma 1 attribuisce al medesimo le quali attengono esclusivamente alla attività economico finanziaria dell'ente. L'accesso al protocollo informatico dell'ente consentirebbe, al contrario, un indiscriminato accesso a tutta la documentazione dell'ente, non limitato pertanto alle materie di competenza del revisore.

La Commissione è stata più volte investita della questione dell'accesso al protocollo informatico dell'ente da parte del Consigliere Comunale e, in merito, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto legittime le richieste di accesso diretto al programma di gestione del protocollo informatico.

Tale ampiezza d'accesso riconosciuta al Consigliere Comunale, ex art. 43, II comma del TUEL, si giustifica in ragione del particolare munus dallo stesso espletato e non può essere compreso neppure per

esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, essendo il consigliere tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge con previsione di una responsabilità personale dello stesso nelle ipotesi di violazione. Peraltro, pur ribadendo tale ampiezza, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha puntualizzato la necessità che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti. Tali "cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Per le ragioni sopra esposte la Commissione ritiene che al revisore dei conti dell'ente comunale non possa attribuirsi la medesima ampiezza d'accesso consentita, ex lege, al consigliere comunale e, pertanto, che il revisore abbia diritto di accedere soltanto ai documenti funzionalmente legati all'espletamento del proprio incarico e con riferimento alle materie oggetto dello stesso.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 7 marzo 2017)